

N. 28.629 di Repertorio

N. 16.821 di Raccolta

MODIFICHE STATUTARIE DI O.D.V.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di marzo.

18 marzo 2025

Ad ore diciassette e minuti trenta.

In Ornavasso, nel mio studio in via Guglielmo Marconi n. 3.

Avanti a me dottor **Stefania Scalabrini** notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è presente:

CANE ALESSANDRA, nata a Domodossola il 13 marzo 1958, residente in Verbania (VB), via Alpi Giulie n. 5,

la quale interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della:

"ASSOCIAZIONE SCODINZOLA FELICE ODV", Organizzazione di Volontariato con sede in Verbania (VB), via Ai Casoni, codice fiscale 93034400031, iscritta al R.U.N.T.S. a far stato dal 21 luglio 2022, Ente del Terzo settore iscritto al R.U.N.T.S. in forza di Determinazione dirigenziale 21 luglio 2022 Atto n. DD 1353/A1419A/2022.

Comparente della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Quindi la comparente, nella qualità di cui sopra, mi chiede di voler assistere in qualità di segretario alla riunione assembleare di cui trattasi, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, assemblea convocata per questo giorno ed ora con il seguente

Ordine del giorno:

- riapprovazione in forma pubblica dello statuto, già adeguato alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo settore) e depositato presso il R.U.N.T.S.;

- attribuzione poteri al Presidente per lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento della personalità giuridica.

- varie ed eventuali.

La comparente assume la Presidenza della seduta e constata e fa constatare:

- di avere provveduto alla convocazione di questa assemblea mediante avviso in data 5 marzo 2025 comunicato a tutti gli aventi diritto a norma di statuto;

- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 35 associati, come risulta dall'elenco soci (con annotate a margine le presenze e le deleghe), che steso su cinque fogli e firmato dalla comparente e da me notaio, qui si allega sotto "A" previa lettura da me fattane;

- che le deleghe sono conferite ai sensi di statuto e restano acquisite agli atti sociali;

- che il quorum previsto dallo statuto vigente per le modifiche statutarie proposte è rispettato;

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Alessandra Muzzarini, Alda Danzo, Cosetta Mazzini, assente invece la consigliera Mariella Tallarico;

- che non sono stati nominati Revisori;

- che questa assemblea è quindi validamente convocata e costituita e può deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

CIÒ PREMESSO la comparente prende la parola e passa a trattare degli argomenti all'ordine del giorno.

Come a tutti noto, l'Associazione SCODINZOLA FELICE ODV ha ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S. con la determinazione Dirigenziale sopra citata, fra le

Organizzazioni di Volontariato. All'epoca della richiesta di iscrizione l'associazione ha ritenuto di iscriversi secondo l'iter di cui agli articoli 46, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 117/2017, nonché gli articoli 47, comma 2, e 8 e 9 del D.M. 106/2020.

In considerazione, peraltro, delle attività che l'Associazione di fatto svolge e si troverà maggiormente a svolgere in futuro, il Consiglio ha ritenuto più opportuno che l'associazione chiedesse la personalità giuridica, e a tale scopo ha fatto predisporre una perizia di stima dal dr. Maulini Claudio di Borgomanero, asseverata con verbale in data 24 febbraio 2025 n. 145.646 di rep. del notaio Errico Alfani di Borgomanero; perizia che attesta inequivocabilmente che il patrimonio dell'associazione è superiore al minimo richiesto di Euro 15.000,00.

La redazione statutaria, inoltre, deve essere adottata in forma pubblica (come richiesto specificamente dall'art. 14 del Codice civile), ed è per questo che è stata convocata questa assemblea per la data odierna.

Lo statuto nella sua sostanza è quello a suo tempo approvato dai soci in assemblea ordinaria e come tale già agli atti del R.U.N.T.S.; le piccole modifiche di natura formale che oggi vengono apportate consistono in alcune precisazioni anche in ordine all'ambito territoriale di attività. Illustra quindi agli intervenuti le modifiche da apportare allo statuto.

Quindi, esauriti i quesiti degli intervenuti e dopo breve discussione, l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci, all'unanimità

DELIBERA

1. di accogliere tutte le proposte di modifica richieste e di riapprovare conseguentemente il testo dello statuto.

Esso risulta composto da numero diciassette articoli e nel suo nuovo testo viene letto da me Notaio alla comparente ed all'assemblea e da questa approvato sia articolo per articolo che nel suo complesso; quindi, firmato dalla comparente e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera **"B"**.

2. di dare atto che l'associazione ha la consistenza patrimoniale (meglio risultante dalla perizia in corso) superiore al limite minimo previsto dalla legge; e che il bilancio dell'esercizio 2024 è stato approvato dall'assemblea ordinaria del 14 febbraio 2025 e verrà depositato in termini presso il R.U.N.T.S..

3. Viene dato mandato al Presidente di curare tutte le pratiche dipendenti e conseguenti a questo atto, compreso il compito specifico di produrre al notaio rogante in tempi stretti la perizia asseverata aggiornata, da trasmettere al R.U.N.T.S., e con facoltà e delega espressa di apportare al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità amministrativa in sede di deposito di questa deliberazione. Si dà inoltre mandato al medesimo di procedere ad eventuali formalità pubblicitarie nei RR. II. e presso il Catasto, ove necessario, in capo alla "Associazione Scodinzola Felice O.D.V." con esonero da responsabilità per i pubblici funzionari competenti.

Null'altro essendovi a discutere o deliberare, la seduta viene tolta ad ore diciotto e minuti cinquanta.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno che ho letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Consta l'atto di due fogli, scritti per quattro facciate intere e sin qui della quinta. Firmato: Alessandra Cane

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Allegato "B" ai numeri 28.629/16.821 Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Scodinzola Felice ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione "Scodinzola Felice" - Organizzazione di volontariato" abbreviabile in "**Scodinzola Felice ODV**".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verbania, in Via ai Casoni senza numero civico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.16.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV "Associazione Scodinzola Felice" è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, combattendo ogni forma di violenza e sfruttamento sugli stessi e proponendo ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali anche per problemi legati al randagismo e all'abbandono. Opera entro l'ambito della Regione Piemonte e territori limitrofi.

Art. 3

Attività

1. Per la redazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale, prevista dalla lettera e):
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l' ODV intende svolgere le seguenti attività:
 - creare o gestire rifugi o qualsiasi struttura adibita a luogo di accoglienza per assistere, curare, riabilitare animali randagi, abbandonati, confiscati, sequestrati o di canili e rifugi che necessitano di assistenza e aiuto;
 - collaborare con iniziative di aiuto concreto nei confronti di rifugi, canili comunali o privati in difficoltà che necessitano di aiuto per il benessere degli animali (es. cibo, coperte, medicinali ecc.);
 - collaborare con enti pubblici, regioni, provincie, comunità, aziende sanitarie per la tutela dei diritti degli animali con progetti e convenzioni;
 - collaborare con altre associazioni animaliste di volontariato per iniziative specifiche per la tutela degli animali, anche con progetti e convenzioni;
 - operare concretamente nel sociale per la difesa degli animali ed i loro

diritti;

- sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura di rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti, con volantinaggio, eventi, banchetti, raccolta cibo, raccolta fondi, ecc.

- partecipare a corsi di formazione facoltativi per guardie zoofile o inerenti al settore cane-uomo.

- seguire adozioni con controlli severi e responsabili sia per il pre-affido che post-affido, ove richiesto;

- intervenire fattivamente per la sterilizzazione al fine di prevenire la nascita di cucciolate o negli altri casi in cui si renda necessario;

- recuperare cani con gravi problemi comportamentali, mediante ausilio di esperti nel settore e di professionisti, sia per cani di canili che di privati;

- occuparsi di stalli o affidi o pensioni di animali d'affezione, di randagi o cani bisognosi di aiuto, anche di proprietari in difficoltà che non sono in grado di prendersene cura, e compresa la successiva eventuale cessione dell'animale a persone o enti ritenuti idonei;

- all'unico ed esclusivo scopo di reperire provvista o materiale per le finalità enunciate, si intende che l'associazione potrà promuovere eventi, anche ludici o sportivi, manifestazioni, promozioni, raccolte cibo o altro materiale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali, e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs.117/201 e s.m.i..

6. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1^o gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altera ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile alla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per l'esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questo e i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'OD, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche di statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessuno caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare 2 associati.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
5. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV, nonché per un'eventuale fusione, trasformazione e/o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti, o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obbiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art 3 comma 6 dello statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

- 1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
- 3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto nonché un'eventuale fusione, scissione e/o trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo in caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'assemblea che procede alle elezioni determina preliminarmente il

numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.-----

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il vicepresidente, il Tesoriere e il segretario.-----

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.-----

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.-----

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.-----

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.-----

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:-----

a. attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;-----

b. redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;-----

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;-----

d. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;-----

e. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;-----

f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente statuto;-----

g. ha facoltà di costruire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.-----

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.-----

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni quattro mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.-----

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.-----

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi a presieduto la riunione, vengono conservati gli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente onorario

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico Nazionale del terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico Nazionale del terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117.2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa Nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato: Alessandra Cane

Stefania Scalabrini Notaio L.S.